



N° PAP-00580-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/09/2017 al 29/09/2017

L'incaricato della pubblicazione  
MARIO FRANCESCO CAPUTO

**COMUNE DI VIGGIANELLO**  
PROVINCIA DI POTENZA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 00018/2017 del 11/09/2017**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI**

Il giorno 11/09/2017 alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria urgente, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ANTONIO RIZZO  
ANTONIO RIZZO  
TONJ VICECONTE  
ADALBERTO CORRARO  
GIUSEPPE OLIVETO  
FRANCESCO DI RANNI  
VINCENZO CAPUTO  
DOMENICO ANASTASIO  
NICOLA FRANCESCO CAPORALE  
PIO DE FILPO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

FABIO CAPUTO  
DOMENICO ANTONIO CAPUTO  
MARIA ANTONIETTA LA SALA

	A
	A
	A

Partecipa MARIO OSVALDO BONAFINE - Segretario Comunale  
Presiede ANTONIO RIZZO - Sindaco

Illustra la proposta il Sindaco evidenziando l'opportunità di estendere l'istituto del condono della tassa sui rifiuti ( TARSU-TARI ) sino a tutta l'annualità del 2016. La finalità di tanto è quella di creare condizioni affinché i proprietari di immobili non censiti nel "ruolo" TARI, ovvero dichiarati per superfici inferiori, possano spontaneamente dichiararne il possesso , evitando onerose attività di accertamento. Il consigliere Anastasio si dichiara favorevole in linea di principio alla proposta in atti tuttavia evidenzia che non si può esigere dai cittadini se al contempo non si garantisce un servizio efficiente. Proseguendo evidenzia limiti dell'attuale servizio di raccolta dei rifiuti, pur dichiarandosi consapevole della complessità e della difficoltà con cui gli amministratori si confrontano nell'organizzare detto servizio su un territorio vasto ed articolato. Replica il Sindaco evidenziando che presupposto per erogare un efficace servizio di igiene ambientale è la disponibilità di adeguate risorse e che tali risorse , ove si amplia la base imponibile, possono e devono essere recuperate evitando l'inasprimento della pressione tributaria. Dopo breve e pacato dibattito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002 , all'articolo 13 prevede che , con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'Ente Locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'Ente Locale, determina l'estinzione del giudizio. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

### CONSIDERATO

L'art. 13 della Legge finanziaria 2003 introduce , dunque , la possibilità, per gli Enti locali, di prevedere una sanatoria per le obbligazioni pregresse relativamente ai tributi di loro competenza. Lo scopo della disposizione è rappresentato da un'occasione per favorire l'emersione "spontanea" - senza oneri accertativi - di ciò che non risulta dichiarato o risulta di difficile riscossione , anche in considerazione delle esigue risorse umane di cui dispone la struttura tributaria dell'Ente

Deve considerarsi , inoltre , che si tratta di una facoltà: "*i comuni possono stabilire...la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni*". La sfera gestionale dei tributi locali ,infatti, è sottratta alle attribuzioni statali, e ogni determinazione in merito non può che avvenire nell'ambito della sfera decisionale degli Enti titolari dell'imposta. Al di là della formulazione forse poco chiara della norma "*...con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi...*", data la rilevanza della questione, il tutto sembra dover essere opportunamente collocato all'interno dell'attività regolamentare dei Comuni, con deliberazioni da assumere da parte del Consiglio Comunale. Si rileva,inoltre, che , come per tutte le competenze attribuite alla potestà regolamentare, il legislatore non pone alcun vincolo temporale per l'esercizio della facoltà.Lo strumento può essere applicato soltanto ai tributi la cui titolarità e il cui gettito siano integralmente attribuiti all'Ente Locale

L'art. 52, comma 2, precisa che l'entrata in vigore di tutte le disposizioni regolamentari è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di adozione del relativo regolamento; disposizioni successive hanno inoltre collegato il termine di approvazione dei regolamenti a quello di approvazione dei bilanci di previsione, con decorrenza riferita allo stesso anno d'imposta cui si riferisce lo stesso bilancio di previsione. Occorre però valutare tale indicazione alla luce, e considerando gli effetti, della disposizione regolamentare che si va introducendo. Qualora infatti la norma regolamentare disciplini aspetti procedurali (e quindi diretta ad incidere sui provvedimenti da emettere nel corso dell'iter procedurale) e rechi interventi agevolativi per il contribuente, essa può operare immediatamente, cioè con riferimento ai provvedimenti che vengono emessi a decorrere del giorno successivo a quello di adozione (ovvero esecutività) del regolamento. La ratio della norma che prevede l'entrata in vigore al 1° gennaio successivo, in caso di adozione oltre il termine per

l'approvazione del bilancio, è quella di tutelare il contribuente di fronte a obblighi troppo imminenti, l'inosservanza dei quali potrebbe in futuro essere sanzionata. Nel caso della disposizione in esame, non avrebbe alcun senso introdurre un provvedimento agevolativo, e dilazionarne l'entrata in vigore; di conseguenza la facoltà è esercitabile in qualunque momento, senza alcun vincolo temporale.

#### **RITENUTO**

Doversi determinare :

- i tributi a cui applicare il condono
- le eventuali fattispecie particolari nell'ambito del singolo tributo
- le modalità di accesso all'istituto, con gli adempimenti previsti per i contribuenti, e i relativi termini (non inferiori comunque a 60 giorni)
- le modalità di applicazione del condono e l'ammontare del beneficio concesso:
  - riduzione (ma non esclusione) delle imposte e tasse
  - esclusione o riduzione degli interessi
  - esclusione o riduzione delle sanzioni
- l'eventuale applicazione agli atti di accertamento già notificati e non ancora divenuti definitivi
- l'eventuale applicazione alle liti pendenti

Per quanto riguarda la misura delle agevolazioni, occorre considerare che la normativa già prevede evidenti agevolazioni legate alle casistiche che più hanno attinenza con la sanatoria.

Ad esempio, ai fini della quantificazione della riduzione delle sanzioni, esiste già una disposizione che prevede la riduzione ad 1/4 di queste qualora il contribuente provveda a versare le somme richieste a seguito della notifica di un atto di accertamento

Ne consegue che se il Comune stabilirà, in caso di spontanea auto-denuncia del contribuente, una sanzione superiore al 25%, nessun contribuente troverà conveniente aderire alla sanatoria. Laddove non si tratti di una omissione totale, bensì di un atto in rettifica, la convenienza al condono spontaneo si ridurrebbe decisamente; la sanzione ridotta in questo caso è pari al 12,5%. Per quanto riguarda invece gli interessi, va considerato che il contribuente potrebbe facilmente sbagliare i calcoli, e la norma prevede che se la somma versata non è corretta la definizione non si perfeziona, con pesanti conseguenze sia per il contribuente che per il Comune.

Anche l'eventualità che sia il Comune ad effettuare i calcoli appare francamente poco compatibile con obiettivi di ottimizzazione e di snellezza dei procedimenti, con pesanti oneri a carico della struttura tributaria dell'Ente. Un giusto equilibrio è forse rappresentato dalla richiesta al contribuente dell'intero tributo oggetto della definizione, con esclusione degli interessi ed applicando le sanzioni dal 2002 al 2016 del 10% rispetto al tributo dovuto. Tanto realizza l'obiettivo di un gettito tributario verosimilmente pari all'ipotesi in cui venisse applicato l'interesse al saggio legale, ma con il vantaggio di semplificare le operazioni di calcolo da parte del contribuente e, di converso, semplificando le verifiche da parte dell'ufficio

Questo consentirebbe di realizzare, al contempo:

- l'offerta ai contribuenti di una opportunità che induca all'auto-denuncia
- ai contribuenti che hanno puntualmente adempiuto agli obblighi tributari, nessuna sostanziale contrarietà causata da agevolazioni troppo pronunciate, nonché il vantaggio "collettivo" del recupero di risorse conseguente alla riduzione dell'area di elusione e/o evasione
- una facile gestione della problematica per la struttura tributaria
- un rientro effettivo di risorse senza variazioni troppo rilevanti rispetto all'eventuale risultato dell'attività di accertamento
- una dimensione sostanzialmente "etica" di tutta la problematica

#### **PRESO ATTO**

Come si è visto, le agevolazioni sopra elencate *possono* essere introdotte anche nel caso in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Nel caso in cui l'agevolazione voglia essere applicata anche agli atti di accertamento già notificati (ma non ancora divenuti definitivi), il termine previsto per gli adempimenti dei contribuenti non potrà comunque essere troppo lungo. In questo caso infatti è opportuno che il Comune, per dare la massima possibilità di adesione all'istituto, sospenda le riscossioni per gli atti già emessi, nonché l'emissione di nuovi atti. Va ricordato che, in assenza di proroghe specifiche, tutte le operazioni di accertamento vanno comunque completate entro le scadenze previste dal legislatore. Per quanto riguarda le liti pendenti (le controversie per le quali non è ancora intervenuta pronuncia, non più impugnabile, emessa dagli organi della giurisdizione tributaria) i contribuenti, in sede di accesso all'istituto, dovranno chiedere al giudice competente la sospensione del giudizio; l'adempimento degli obblighi tributari ne determinerà poi l'estinzione. Nel caso di contenzioso in atto la semplice richiesta del contribuente di volersi avvalere della sanatoria introdotta dall'Ente Locale comporterà la sospensione del procedimento (in qualunque grado esso si trovi). In seguito il giudizio si estinguerà

qualora il contribuente abbia adempiuto totalmente agli obblighi imposti dal provvedimento di sanatoria introdotto.

Resta da spiegare l'apparente contrasto tra l'art. 13 appena commentato e i successivi artt. 15 e 16 della stessa legge finanziaria 2003. Dalla lettura combinata emerge chiaramente che restano al di fuori della possibilità di definizione prevista dall'art. 15 gli accertamenti in materia di tributi locali, in attesa che i futuri regolamenti comunali provvedano, *eventualmente*, a emanare le norme attuative previste dall'art. 13. Allo stesso modo, in assenza di un apposito atto dell'Ente locale impositore, i giudici non potranno sospendere automaticamente le controversie in corso in materia di tributi locali. Anche in questo caso, la preclusione emerge dalla lettura combinata degli artt. 13 e 16 della stessa Legge finanziaria. L'art. 13 presenta quindi carattere di norma speciale, con contenuto prevalente sia sulle disposizioni dell'art. 15 che su quelle dell'art. 16. A tale conclusione perviene anche l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circolare n. 12 del 21 febbraio 2003, al punto 11.1.5.

#### **ATTESO**

Che l'Ente ha di già introdotto l'istituto del condono dei tributi locali ai sensi del citato articolo 13 della legge 289/2002, per il periodo 1999/2003 , giusta deliberazione consiliare n° 7 del 21/02/2004 nonché per il periodo 2004-2011 giusta Delibera Consiliare n° 1 del 12/1/2012, del Commissario Straordinario, in seguito estesa a tutto il 30.06.2014 giuste deliberazioni dell'Ente

Che la "rottamazione" delle cartelle disposta dal Governo Centrale induce l'Ente a ritenere coerente con gli indirizzi di politica economica estendere l'istituto del condono dei tributi locali sino al 2016

#### **VISTO**

Il regolamento per il condono dei tributi locali, predisposto dal R.d.S dell'Ente , composto da n° 4 articoli e, ritenuto valido e meritevole di approvazione

Il D.Lgs 267/2000

Con voti	FAVOREVOLI	8
	ASTENUTI	2 ANASTASIO-CAPORALE

#### **DELIBERA**

-La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte , estendere l'istituto del condono di cui alla DCC 1/2012 sino a tutto il 31.12.2016

-**APPROVARE** il regolamento per il condono dei tributi locali, predisposto dal R.d.S dell'Ente , composto da n° 4 articoli, che , allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale

-**DEMANDARE** al R.d.S. dell'Ente l'attivazione dei provvedimenti di propria competenza, ivi compresa la predisposizione della documentazione necessaria finalizzata alla pubblicizzazione delle disposizioni regolamentari di che trattasi.

-Con separata e successiva votazione, ad unanimità di voti , **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del TUEL

**ALLEGATO A**



**COMUNE DI VIGGIANELLO  
PROVINCIA DI POTENZA**

**REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART.1**

**OGGETTO**

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, esclusivamente in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI**

**ART.2**

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2016, non hanno presentato la denuncia prevista dal Regolamento Comunale IUC, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e/o non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità pregresse (2002-2016), mediante il versamento di una somma pari alla tassa incrementata di una sanzione del 10% rispetto al tributo dovuto.

Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro il 30/11/2017, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per quanti non hanno presentato la denuncia ovvero l'abbiano presentata con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e/o non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Ai fini della quantificazione del tributo da versare si dovrà tenere conto anche dell'addizionale e della maggiorazione ex ECA, di cui all'art.3, comma 39, della Legge 28.12.1995, n. 549, fissata nella misura del 10% del tributo netto dovuto, per l'anno 2012, nonché del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art.19, comma 5, del D.Lgs.30.12.1992, n.504, che è fissato nella misura del 5%, per tutti gli anni.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI**

**ART. 3**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, DI VERSAMENTO E  
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli i soggetti interessati devono presentare al Comune di Viggianello, a pena di decadenza, entro il 30/11/2017, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), un'istanza da cui si evince che intendono definire in via agevolata.

L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune di Viggianello e deve essere compilata in ogni sua parte.

L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fall., ecc.).

Entro il 31.03.2018 a pena di inammissibilità della definizione agevolata, dovrà essere esibita l'attestazione originale del versamento dovuto.

Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato :

- mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di VIGGIANELLO n. 14319859 o mediante modello F.24 dell'Agenzia delle Entrate

Nella causale del bollettino di conto corrente/bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:

- indicazione di "CONDONO FISCALE "
- Tributo (TARSU-TARI)
- Anno/i oggetto del condono
- Numero Rata (eventuale)
- Scadenza rata (eventuale)

Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad € 500,00, su richiesta del contribuente l'importo dovuto, eccedente i 500,00 euro, può anche essere versato in 6 rate bimestrali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine del 31.03.2018

Le rate successive alla prima eventualmente non versate saranno maggiorate della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi legali e saranno riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo; alternativamente, l'Ente può procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 39.

Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente comma.

Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art.13 del DLgs.472/97.

L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.

I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

#### **ART.4**

##### **ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000,n.388,come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore alla data di pubblicazione della delibera di approvazione. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà in caso di necessità di prorogare i termini del presente condono demandando alla Giunta Comunale le valutazioni ed gli adempimenti del caso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale MARIO OSVALDO BONAFINE che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco  
ANTONIO RIZZO

Segretario Comunale  
MARIO OSVALDO BONAFINE

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Viggianello, 14/09/2017

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/09/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....  
in qualita' di .....

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00018/2017 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggianello, li \_\_\_\_\_



Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.